



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Composizione della crisi da sovraindebitamento

Il cram down erariale nel sovraindebitamento

Avv. Francesca Monica Cocco

15 novembre 2021



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ANO

1. Anticipazione del cram down erariale rispetto al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII).

Il c.d. cram down erariale (ovvero la possibilità di ottenere l'omologa anche senza l'approvazione degli enti, a determinate condizioni) fa capolino nell'ordinamento nella prima versione del CCII di cui al D. Lgs. n. 14/2019 e concerne tanto gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed il concordato preventivo (**procedure concorsuali maggiori**), quanto l'accordo con i creditori ovvero concordato minore (**procedura concorsuale minore**).

Il cram down erariale rientra in quegli istituti oggetto di *anticipazioni* rispetto al CCII di futura entrata in vigore, mediante *modifiche delle leggi concorsuali attualmente in vigore*.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ORCEC MILANO

1. Anticipazione del cram down erariale rispetto al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII).

Facciamo un piccolo passo indietro e guardiamo al CCII.

Concordato preventivo

Il trattamento dei crediti tributari e contributivi è disciplinato dall'art. 88 CCII

Accordi di ristrutturazione

Il trattamento dei crediti tributari e contributivi è disciplinato dall'art. 63 CCII

Concordato minore

Il trattamento dei crediti tributari e contributivi è disciplinato dall'art. 75, comma 2, CCII

Il pagamento parziale e dilazionato dei crediti tributari e contributivi è consentito, purchè la soddisfazione prevista non sia inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, in base alle cause di prelazione; come attestato.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ORCEC MILANO

1. Anticipazione del cram down erariale rispetto al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII).

Cram down

Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo

Nel CCII è disciplinato dall'art. 48, comma 5, CCII.

Nota bene: nella prima versione di questa norma di cui al D. Lgs. n. 14/2019 erano state evidenziate delle incongruenze (veniva citato solo l'accordo di ristrutturazione e non anche il concordato preventivo e mancava il riferimento agli enti contributivi).

Con il correttivo di cui al D. Lgs. n. 147/2020, l'art. 48, comma 5, CCII è stato così modificato:

*Il Tribunale **omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione** da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l'adesione è **determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze** e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento è **conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.***



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
OCC di MILANO

1. Anticipazione del cram down erariale rispetto al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII).

Cram down Concordato minore

Nel CCII è disciplinato dall'art. 80, comma 3, CCII.

Nota bene: nella prima versione di questa norma di cui al D. Lgs. n. 14/2019 erano state evidenziate delle incongruenze (mancava il riferimento agli enti contributivi).
Con il correttivo di cui al D. Lgs. n. 147/2020, l'art. 80, comma 3, CCII è stato così modificato:

Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e quando, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ORCEI MILANO

1. Anticipazione del cram down erariale rispetto al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII).

Abbiamo accennato che il cram down erariale rientra in quegli istituti oggetto di *anticipazioni* rispetto al CCII di futura entrata in vigore, mediante ***modifiche delle leggi concorsuali attualmente in vigore.***

Più precisamente, la **L. n. 159 del 27 novembre 2020** (di conversione al Decreto Legge 125 del 7 ottobre 2020) ha modificato la legge fallimentare, anticipando per l'appunto il cram down erariale sia con riguardo all'accordo di ristrutturazione dei debiti, sia con riguardo al concordato preventivo, intervenendo, inter alia, sugli **artt. 180, 182 bis e 182 ter l. fall.**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ORCEI MILANO

1. Anticipazione del cram down erariale rispetto al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII).

La L. n. 159 del 27 novembre 2020, intervenendo esclusivamente sulla legge fallimentare, aveva evidentemente "tagliato fuori" l'accordo con i creditori di cui alla L. n. 3/2012 e pertanto, successivamente, la **L. n. 176 del 18 dicembre 2020** (di conversione al Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020), ha sopperito a questa lacuna, anticipando il cram down erariale anche con riguardo all'accordo con i creditori, e introducendo **l'art. 12, comma 3-quater), alla L. n. 3/2012.**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ORCEC MILANO

1. Anticipazione del cram down erariale rispetto al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII).

Con una crisi imperfetta, possiamo affermare che,
nelle procedure concorsuali, maggiori piuttosto che minori,
il Tribunale omologa il concordato (o l'accordo)
anche in mancanza di adesione
da parte dell'ente per crediti tributari e contributivi

quando l'adesione è determinante ai fini del
raggiungimento delle maggioranze e

quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista
attestatore (o dell'organismo di composizione della crisi O.C.C.)
la proposta di soddisfacimento
è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI

2. Il silenzio-assenso nel concordato minore (accordo con i creditori).

Nota bene: **esclusivamente nell'accordo con i creditori ovvero concordato minore, vige la regola del silenzio-assenso** (diversamente dalle procedure concorsuali maggiori).

Pertanto, **il voto negativo dell'ente deve essere giocoforza espresso, poiché la semplice mancata espressione di voto dell'ente non può essere presupposto per l'intervento del tribunale** (cram down),

in quanto la mancata espressione di voto dell'ente comporterebbe l'approvazione della proposta, stante il meccanismo di voto per cui il silenzio del creditore vale come assenso dello stesso.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI

3. L'anticipazione del cram down erariale nella legge fallimentare.

Come anticipato, il cram down nella legge fallimentare
è stato anticipato dalla **L. n. 159/2020**
(di conversione al D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020),
sia con riguardo all'accordo di ristrutturazione dei debiti,
sia con riguardo al concordato preventivo,
intervenendo sugli **artt. 180, 182 bis e 182 ter l. fall.**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

3.1. Il cram down erariale nel concordato preventivo.

Pertanto, l'art. 180, comma 4, l. fall. ad oggi prevede che il tribunale **omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione** da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie

quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e

quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, comma 4,

la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è **conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

3.1. Il cram down erariale nel concordato preventivo.

Vi è da dire che con il D.L. n. 118/2021,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 147/2021,
l'art. 180, comma 4, l. fall.,
è stato novellato
sostituendo la locuzione "*voto*"
con la locuzione "*adesione*", oggi vigente.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

3.2. Il cram down erariale nell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

L'art. 182 bis, comma 4, l. fall., ad oggi, prevede che **il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione** da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, **quando** l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e **quando**, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie **è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.**

Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ADCEC di MILANO

3.2. Il cram down erariale nell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Con il D.L. n. 118/2021, convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 147/2021,
l'art. 182 bis, comma 4, l. fall.,
è stato novellato introducendo la locuzione
*"Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione
deve intervenire entro novanta giorni
dal deposito della proposta di soddisfacimento",*
oggi vigente.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

3.3. La necessità di attestazione ad hoc.

L'art. 182 ter, comma 5, l. fall. ad oggi prevede che l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale;
tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

4. L'anticipazione del cram down erariale nel sovraindebitamento.

Si noti che, **nella prima versione del CCII** di cui al D. Lgs. n. 14/2019, il cram down erariale nel concordato minore, all'art. 80, comma 3, veniva sancito **solo con riguardo all'amministrazione finanziaria**, e non anche con riguardo agli enti contributivi. In occasione del **correttivo** (di cui al D. Lgs. n. 147/2020), l'art. 80, comma 3 viene modificato includendo, oltre all'amministrazione finanziaria, **anche gli enti gestori gestori di forma di previdenza e assistenza obbligatorie**; completando, così, il quadro del cram down erariale nel concordato minore.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI

4. L'anticipazione del cram down erariale nel sovraindebitamento.

Come anticipato, la **L. n. 176 del 18 dicembre 2020**
(di conversione al Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020),
ha anticipato il cram down erariale
anche con riguardo all'accordo con i creditori,
introducendo
l'art. 12, comma 3-quater, alla L. n. 3/2012.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ORDINE DEI

4. L'anticipazione del cram down erariale nel sovraindebitamento.

A causa dello sfasamento temporale tra il correttivo, di cui al D. Lgs n. 147/2020 (ottobre), e la L. n. 176/2020 (dicembre), **l'art. 12, comma 3 quater, L. n. 3/2012 sancisce il cram down erariale con riguardo alla sola amministrazione finanziaria, e non anche a enti gestori gestori di forma di previdenza e assistenza obbligatorie,**

prevedendo quindi oggi che

"il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, (maggioranza del 60% dei crediti, ndr), e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi (OCC), la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ORDINE DEI

4. L'anticipazione del cram down erariale nel sovraindebitamento.

- L'art. 12, comma 3 quater, L. 3/2012,
attribuisce al tribunale il potere di omologare dell'accordo di
sovraindebitamento, anche nel caso di mancata di adesione
dell'amministrazione finanziaria
al sussistere di **due condizioni**:
- decisività dell'adesione dell'amministrazione ai fini del
raggiungimento delle soglie di percentuali
necessarie per l'omologazione;
 - il trattamento proposto risulta maggiormente conveniente
rispetto all'alternativa liquidatoria sulla base
di una attestazione resa dall'OCC.
-



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ORDINE DEI

4. L'anticipazione del cram down erariale nel sovraindebitamento.

È chiara la volontà del legislatore di assicurare la tutela del debitore **contro il silenzio o le ingiustificate resistenze dell'amministrazione, così attribuendo al tribunale il potere di omologa** delle proposte rigettate tutte le volte in cui il voto contrario dell'amministrazione sia stato determinante e la proposta di accordo consenta all'amministrazione di ottenere una soddisfazione equivalente o maggiore rispetto a quella ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



5. L'annosa interpretazione del cram down erariale.

Ci si sofferma – brevemente- sull'annosa interpretazione delle locuzioni "*mancaza di voto*" e "*mancaza di adesione*", rispetto alle quali gli interpreti si sono ritrovati divisi in 2 opposti orientamenti.

Sebbene, con il D.L. n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 147/2021, l'art. 180, comma 4, l. fall., è stato novellato sostituendo la locuzione "voto" con la locuzione "adesione", oggi vigente.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



5.1 Il primo orientamento.

In base al primo orientamento
(più restrittivo e pervaso da un certo *favor fisci*),
le locuzioni “*mancaza di voto*” (nel concordato preventivo,) e “*mancaza di adesione*”
(accordo di ristrutturazione dei debiti)
si riferiscono esclusivamente
all’ipotesi in cui l’ente
non esprima in alcun modo la propria volontà,
né attraverso un voto positivo, né attraverso un voto negativo;
ma, sostanzialmente, vi sia difetto di voto (c.d. silenzio).



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

5.1 Il primo orientamento.

In guisa che la valutazione del Tribunale circa la convenienza del trattamento proposto per i crediti tributari e contributivi, rispetto al fallimento ovvero alla liquidazione, ai fini dell'omologa (c.d. *cram down*) possa effettuarsi esclusivamente **allorquando vi sia silenzio da parte dell'ente.**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

5.1 Il primo orientamento.

Secondo i sostenitori di tale orientamento,
tale interpretazione sposerebbe il fine ultimo della novella,
inteso, *sic et simpliciter*,

**a sopperire all'inerzia dell'ente
ed alla riluttanza dei funzionari
ad esprimere una valutazione;**

con conseguente spostamento – esclusivamente in questo caso
– della puntuale valutazione dell'alternativa liquidatoria
in capo al professionista attestatore,
e, del giudizio di fondatezza di tale valutazione,
in capo al Tribunale.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

5.1 Il primo orientamento.

Risulta tuttavia evidente che,
affermandosi definitivamente tale orientamento,
al fine di scongiurare l'eventualità del *cram down* erariale,

sarebbe sufficiente per l'ente
esprimere il suo voto, ancorché negativo;
paralizzando, così di fatto, l'eventualità del *cram down*.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



5.2 Il secondo orientamento.

In base all'orientamento contrapposto
(meno restrittivo e pervaso invece dal *favor debitoris*)

**le locuzioni "mancanza di voto"
e "mancanza di adesione"**

racchiudono, invece, ogni possibile ipotesi,

**compresa quella in cui l'ente esprima la propria volontà,
attraverso un voto negativo, sebbene motivata;**
in parallelo, peraltro, a quanto prescrive
l'art. 160, comma 2, l. fall.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



5.2 Il secondo orientamento.

Anche in caso di voto espresso negativo, dunque, sarebbe legittima la **valutazione del Tribunale circa la convenienza** del trattamento proposto per i crediti tributari e contributivi, rispetto al fallimento ovvero alla liquidazione, **ai fini dell'omologa.**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



5.2 Il secondo orientamento.

Tale opposta interpretazione avrebbe l'effetto di garantire il buon fine della procedura nell'interesse di tutto il ceto creditorio, in quanto **colmerebbe eventuali lacune o carenze nelle motivazioni addotte dall'ente** ai fini dell'espressione negativa di voto, anche quando legate a paletti interni (si pensi alla nota Circolare Inps n. 38/2010) ed anche quando vistosamente **non collimanti con l'effettivo miglior trattamento** dei crediti tributari e contributivi rispetto all'alternativa liquidatoria, come attestato.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

5.2 Il secondo orientamento.

A questo punto, risulta evidente come, al fine di vedere invitta la propria espressione di voto, l'ente debba assumersi l'**obbligo di circostanziare con lucida puntualità le valutazioni e le motivazioni a supporto del proprio diniego**

(ciò che è oggetto della recente Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 29 dicembre 2020).



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



6. La giurisprudenza sul cram down in materia di sovraindebitamento.

Una delle prime applicazioni giurisprudenziali sul nuovo cram down erariale è dato dal provvedimento del **Tribunale di La Spezia del 14 gennaio 2021**, relativo ad un accordo con i creditori per sovraindebitamento.

Tale provvedimento, in conformità al secondo orientamento descritto, meno restrittivo e pervaso invece dal *favor debitoris*, **conclude con la prospettiva dell'omologa del concordato minore** (oggi accordo di composizione della crisi ai sensi della L. n. 3/2012), **ancorché l'Agenzia delle Entrate si sia espressa con voto palese e negativo sulla proposta.**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



6. La giurisprudenza sul *cram down* in materia di sovraindebitamento.

Vi è da dire che il Tribunale, nel motivare la propria decisione, fa espresso riferimento al **parallelismo del nuovo *cram down* erariale** tra le procedure concorsuali maggiori (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione) e procedure concorsuali minori (concordato minore ovvero accordo con i creditori),

rimarcando la **necessaria contestualità** dei criteri di applicazione della nuova norma.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
OCC-MILANO

6. La giurisprudenza sul cram down in materia di sovraindebitamento.

Il Tribunale parte dal presupposto che
**la novella sul *cram down* erariale
nel sovraindebitamento (art. 12 comma 3 quater)
"comporta la conversione, ipso iure, in voto positivo del voto
negativo espresso dall'Agazia dell'Entrate".**

Inoltre, stante la tempistica necessaria per la predisposizione della proposta da parte del debitore e la recentissima novella normativa in questione, non possiamo nemmeno essere del tutto certi che l'attestazione dell'OCC – nel caso di specie – abbia contemplato espressamente la convenienza della proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi rispetto all'alternativa liquidatoria (come prescriverebbe letteralmente la norma "in base alle risultanze della relazione" dell'OCC).



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
O.C.E.C. MILANO

6. La giurisprudenza sul cram down in materia di sovraindebitamento.

E dunque il Tribunale, **certamente tenendo conto delle risultanze dell'attestazione, ma anche ricostruendo una propria valutazione,**

richiamando i valori di cui all'attivo liquidatorio, sostiene che
"il credito dell'Agenzia delle Entrate per tributi insinuato nella presente procedura costituisce credito con privilegio generale mobiliare...gli immobili di proprietà [del debitore, ndr] sono inferiori al valore dei crediti con privilegio speciale immobiliare ex art. 2770 c.c. e dei crediti ipotecari e pertanto nessuna somma riferita alla vendita degli stessi potrebbe essere distribuita all'Agenzia delle Entrate. In conclusione... la proposta risulta approvata dalla massa creditoria".



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
O.C.C.C. MILANO

6. La giurisprudenza sul cram down in materia di sovraindebitamento.

Al medesimo orientamento appartiene anche il provvedimento del **Tribunale di Forlì del 15 marzo 2021**, il quale si è espresso positivamente circa l'applicazione del cram down anche nel caso in cui **l'ente esprima voto espresso negativo alla proposta** di trattamento fiscale formulata dal debitore in sede di accordo con i creditori.

E quindi, per quanto concerne il dubbio attinente alla "*manca di adesione*", la decisione in commento **opta per l'interpretazione estensiva**, ritenendo il voto espresso negativo dell'amministrazione finanziaria del tutto equivalente alla mancata adesione da parte della stessa.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
O.C.E.C. MILANO

6. La giurisprudenza sul cram down in materia di sovraindebitamento.

In particolare, il Tribunale stabilisce che:

*“Va innanzitutto chiarito che per **mancata adesione** dell’amministrazione finanziaria nelle procedure di sovraindebitamento **deve chiaramente intendersi il voto negativo espresso**, posto che, vigendo in questo ambito il meccanismo del silenzio-assenso, il mero “non voto” equivarrebbe a voto positivo”.*



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
O.C.E.C. MILANO

6. La giurisprudenza sul cram down in materia di sovraindebitamento.

Si segnala, altresì, il provvedimento
del **Tribunale di Napoli del 21 giugno 2021**,
il quale ha stabilito che la formulazione dell'art. 12, comma 3 quater
consente al tribunale il c.d. "cram down" fiscale
anche quando la proposta di soddisfacimento è
sostanzialmente equivalente, e non chiaramente più conveniente,
rispetto all'alternativa liquidatoria

(fattispecie di accordo di composizione che non ha raggiunto la
maggiorazione dei voti prevista dalla legge, con voto espresso negativo,
decisivo e determinante, dell'amministrazione finanziaria).



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
O.C.E.C. MILANO

6. La giurisprudenza sul cram down in materia di sovraindebitamento.

Nella vicenda il debitore ha proposto un accordo di composizione mettendo a disposizione dei creditori, con periodicità mensile, esclusivamente un importo corrispondente ad un quinto del proprio stipendio, somma massima pignorabile.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
O.C.C.C. MILANO

6. La giurisprudenza sul cram down in materia di sovraindebitamento.

In presenza del voto espresso contrario dell'amministrazione finanziaria,
il tribunale ha omologato l'accordo

*"avendo il debitore offerto all'amministrazione finanziaria
le medesime somme che la stessa riceverebbe
nell'alternativa liquidatoria",*

rappresentata nella fattispecie, appunto,
dal possibile pignoramento di un quinto dello stipendio mensile,
unica utilità a disposizione dei creditori.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
O.C.C.C. MILANO

6. La giurisprudenza sul cram down in materia di sovraindebitamento.

Nel caso in commento, infatti,
il giudice prende atto
che **lo stesso OCC** ha espressamente valutato
l'aspetto della convenienza della proposta
rispetto all'alternativa liquidatoria

mettendo in luce come il debitore abbia offerto
all'Agenzia delle Entrate le medesime somme
*"che la stessa ricaverebbe attraverso
il pignoramento dello stipendio*

che, ex art. 545 c.p.c., non può eccedere il quinto dello stesso".



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
O.C.C.C. MILANO

6. La giurisprudenza sul cram down in materia di sovraindebitamento.

Il tribunale accede, dunque, ad **un'interpretazione estensiva**,
in linea con il favor debitoris che permea l'intera legge,
del disposto dell'art. 12 comma 3 quater,
che richiede, invero, che la proposta di accordo risulti "conveniente"
rispetto all'alternativa liquidatoria,

formulazione che lascia intendere che la proposta
deve prevedere un trattamento *migliorativo* delle ragioni creditorie erariali,
e non semplicemente *equivalente*,
rispetto a quanto ricavabile dalla liquidazione.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
O.C.E.C. MILANO

6. La giurisprudenza sul cram down in materia di sovraindebitamento.

Da ultimo, si segnala il provvedimento
del **Tribunale di Forlì del 4 ottobre 2021**, che,
applicando estensivamente l'art. 12, comma 3 quater L. n. 3/2012
contempla nel cram down non solamente l'amministrazione finanziaria
(cui fa riferimento l'art. 12, comma 3-quater, L. n. 3/2012)

**ma anche gli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatorie**

così come avviene nel concordato preventivo
e nell'accordo di ristrutturazione.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



7. Conclusioni.

Sebbene la sopra citata giurisprudenza attenga alle procedure da sovraindebitamento, la necessità di **armonizzare il nuovo istituto del cram down erariale**, nonché di agevolare una coerente lettura dello stesso all'interno delle procedure concorsuali, impone che anche nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione il voto espressamente negativo sia considerato condizione per l'applicazione dell'istituto.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



7. Conclusioni.

Diversamente,
si porrebbe un problema di disparità di trattamento
tra i debitori soggiacenti agli istituti del sovraindebitamento
(in quanto sotto-soglia e comunque non fallibili)
e i debitori c.d. fallibili,
in violazione degli artt. 3 (principio di uguaglianza)
e 97 (buon andamento della Pubblica Amministrazione)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



7. Conclusioni.

Pertanto, si tratta di provvedimenti dai quali è possibile trarre spunti operativi anche per le procedure concorsuali maggiori, poiché il comma 3 quater dell'art. 12 della L. 3/2012 è del tutto corrispondente al novellato comma quarto dell'art. 182 bis, l. fall., in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Da ultimo si rammenta che, in ogni caso, con il D.L. n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 147/2021, l'art. 180, comma 4, l. fall., è stato novellato sostituendo la locuzione "voto" con la locuzione "adesione", oggi vigente.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Grazie per l'attenzione.

Avv. Francesca Monica Cocco

www.coccostudiolegale.it
